

LA REVISIONE LEGALE:

WEBINAR

SEMINARI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE

4' GIORNATA 19.12.2023

GLI ADEMPIMENTI ANTIRICICLAGGIO PER I REVISORI

-
- ▶ DOTT. RENATO BURIGANA
 - ▶ RESPONSABILE SCIENTIFICO MASTER PROFESSIONI ECONOMICO-CONTABILI PRESSO UNIVERSITÀ TOR VERGATA DI ROMA.
 - ▶ COMPONENTE COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO CNDCEC
 - ▶ COMPONENTE COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO ODCEC DI ROMA
 - ▶ PRESIDENTE COMMISSIONE ANTIRICICLAGGIO CO.NE.PRO.

“Codice Italiano di etica e indipendenza: prime indicazioni”, a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e della Fondazione Nazionale Commercialisti.

“Codice Italiano di etica e indipendenza: prime indicazioni”, a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e della Fondazione Nazionale Commercialisti. Documento di ricerca pubblicato il 28/11/2023.

“Codice dei principi di deontologia professionale, riservatezza e segreto professionale, nonché di indipendenza e obiettività dei soggetti abilitati all’esercizio dell’attività di revisione legale dei conti”, denominato anche Codice Italiano di Etica e Indipendenza emanato ai sensi:

- Dell’art. 9, comma 1, e dell’articolo 9-bis, comma 2, e 10, comma 12, del D.Lgs. 39/2010 – adottato con Determina del Ragioniere generale dello Stato prot. n. RR 127 del 23 marzo 2023,
- Principi professionali ISQM (Italia) 1,
- ISQM (Italia) 2
- Principio di revisione ISA (Italia) 220 aggiornato.

“Codice Italiano di etica e indipendenza: prime indicazioni”, a cura del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e della Fondazione Nazionale Commercialisti.

Il documento è composto dalle seguenti parti che rappresentano le sezioni (con conseguenti adattamenti) con prime indicazioni del più ampio documento internazionale:

PARTE 1 – Conformità al Codice, Principi fondamentali e Quadro concettuale. La Parte 1 include i principi fondamentali e il quadro concettuale ed è applicabile a tutti i soggetti abilitati alla revisione.

PARTE 3 – Soggetti abilitati alla revisione. La Parte 3 include ulteriori previsioni che si applicano ai soggetti abilitati alla revisione quando svolgono un incarico di revisione.

PRINCIPI SULL'INDIPENDENZA – Rappresentano ulteriori previsioni che si applicano ai soggetti abilitati alla revisione nello svolgimento di un incarico di revisione, con riferimento a:

PARTE 4 A – Indipendenza per gli incarichi di revisione e di revisione limitata, che si applica allo svolgimento di incarichi di revisione o di revisione limitata.

LE ATTIVITÀ PRELIMINARI ALL'ACCETTAZIONE DELL'INCARICO

I principi di revisione dispongono che i revisori, **ancor prima di accettare l'incarico** debbano porre in essere una serie di attività preliminari finalizzate ad assumere la decisione se accettare l'incarico.

Ciò attraverso una valutazione **del rischio d'incarico e acquisizione di una comprensione di massima della natura ed estensione dello stesso.**

IMPERATIVO: Gli stessi principi sono APPLICABILI nel pieno rispetto della normativa Antiriciclaggio

- **Applicazione delle: Regole Tecniche – Linee Guida (CNDCEC),**
- **ISA Italia 210 (Accordi relativi ai termini degli incarichi di revisione),**
- **ISA Italia 220 (Controllo della qualità dell'incarico di revisione contabile del bilancio),**
- **ISA Italia 300 (Pianificazione della revisione contabile del bilancio),**
- **ISQC 1 (Controllo della qualità per i soggetti abilitati che svolgono revisioni contabili complete e limitate del bilancio, nonché altri incarichi finalizzati a fornire un livello di attendibilità ad un'informazione e servizi connessi).**

N.B. Il termine “valutazione del rischio” è presente all’inizio dell’incarico e accompagnerà il revisore per tutta la durata dello stesso.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO INIZIA PROPRIO CON LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO CONNESSO ALL’INCARICO

Con

UNO SCETTICISMO/CAUTELA PROFESSIONALE PRIMA DI ACCETTARE L’INCARICO.

Documento CNDCEC

REGOLE TECNICHE

“Obblighi di valutazione del rischio, adeguata verifica della clientela, conservazione dei documenti, dei dati e delle informazioni: regole tecniche ai sensi dell’art. 11, co. 2, del d.lgs. 231/2007 come modificato dal d.lgs. 25 maggio 2017, n. 90

Documento CNDCEC

LINEE GUIDA

LINEE GUIDA PER LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO, ADEGUATA
VERIFICA DELLA CLIENTELA, CONSERVAZIONE DEI
DOCUMENTI, DEI DATI E DELLE INFORMAZIONI AI SENSI DEL
D.LGS. 231/2007 (COME MODIFICATO DAL D.LGS. 25
MAGGIO 2017, N. 90)

-Particolarità della normativa Antiriciclaggio per i Commercialisti

- **valutazione del rischio** (artt. 15 e 16, D.lgs. 231/2007);
 - **adeguata verifica della clientela** (artt. 17 e 30, D.lgs. 231/2007);
 - **conservazione** dei documenti, dei dati e delle informazioni (artt. 31, 32 e 34, D.lgs. 231/2007).
-

1° gennaio 2020 - Entra in vigore il documento con cui il CNDCEC ha dettato le regole tecniche antiriciclaggio.

Le Regole Tecniche emanate dal CNDCEC sono vincolanti per tutti gli iscritti.

I commercialisti quindi dovranno dimostrare - in caso di controllo o ispezione antiriciclaggio - di aver correttamente adempiuto alle direttive del proprio organismo di autoregolamentazione.

REDAZIONE DEL DOCUMENTO DI AUTOVALUTAZIONE DEL RISCHIO

ARTT. 15 E 16 D.LGS. 231/2007;
REGOLA TECNICA N. 1

REGOLA TECNICA N.1

Autovalutazione del rischio

I professionisti obbligati effettuano la valutazione del rischio di riciclaggio e/o finanziamento del terrorismo (d'ora in avanti: fdt) connesso alla propria attività professionale e adottano:

- presidi e procedure adeguati alla propria natura e alla propria dimensione per mitigare i rischi rilevati.

A tal fine i professionisti **valutano** il **rischio inerente** all'attività, inteso quale rischio correlato alla probabilità che l'evento possa verificarsi e alle sue conseguenze, nonché **l'adeguatezza dell'assetto organizzativo** e dei presidi (vulnerabilità), al fine di determinare il **rischio residuo** e adottare procedure per la gestione e la mitigazione del medesimo.

REGOLA TECNICA N.1

Autovalutazione del rischio

In sostanza l'autovalutazione del rischio, è un momento di riflessione in cui il professionista si pone delle domande, in particolare si chiede:

- Che rischi sto correndo in termini di coinvolgimento in fenomeni di riciclaggio?
- Come posso gestire questo rischio?

- Il mio studio e la mia organizzazione come sono in grado di gestire e mitigare tale rischio?
- Ho adottato le misure adeguate?

REGOLA TECNICA N.1

Autovalutazione del rischio

L'autovalutazione del rischio è un adempimento proprio dei professionisti obbligati e non è delegabile. La figura del responsabile antiriciclaggio - richiamata nel prosieguo - assiste il professionista al fine di gestire e mitigare il rischio residuo.

Per la valutazione del **rischio inerente**, della **vulnerabilità** e del **rischio residuo**, i professionisti possono utilizzare la seguente scala graduata:

REGOLA TECNICA N.1

Autovalutazione del rischio

Rilevanza	valori dell'indicatore di intensità
NON SIGNIFICATIVA	1
POCO SIGNIFICATIVA	2
ABBASTANZA SIGNIFICATIVA	3
MOLTO SIGNIFICATIVA	4

Nella valutazione del **rischio inerente** i valori sopra riportati devono essere attribuiti a ciascuno dei seguenti fattori di rischio:

1. tipologia di clientela
2. area geografica di operatività
3. canali distributivi (riferito alla modalità di esplicazione della prestazione professionale, anche tramite collaborazioni esterne, corrispondenze, canali di pagamento, ecc.)
4. servizi offerti

REGOLA TECNICA N.1

Autovalutazione del rischio

La media aritmetica dei punteggi dei singoli fattori di rischio determina il valore del **rischio inerente**.

REGOLA TECNICA N.1

Autovalutazione del rischio

L'analisi dell'adeguatezza dell'assetto organizzativo e dei presidi consente di individuare eventuali **vulnerabilità**, ovvero le carenze che permettono che il rischio inerente si concretizzi in fenomeni di riciclaggio/fdt non rilevati. Il **grado di vulnerabilità** dello studio professionale nel suo complesso dipende dall'efficacia dei seguenti elementi:

- ▶ formazione
- ▶ organizzazione degli adempimenti di adeguata verifica della clientela
- ▶ organizzazione degli adempimenti relativi alla conservazione dei documenti, dati e informazioni
- ▶ organizzazione in materia di segnalazione di operazioni sospette e comunicazione delle violazioni alle norme sull'uso del contante ed é determinato dalla media aritmetica dei valori attribuiti a ciascuno dei fattori sopra indicati.

REGOLA TECNICA N.1

Autovalutazione del rischio

VULNERABILITÀ

Rilevanza	Valore numerico
Non significativa per presidi completi e strutturati	1
Poco significativa per presidi ordinari	2
Abbastanza significativa per presidi lacunosi	3
Molto significativa per presidi assenti	4

REGOLA TECNICA N.1

Autovalutazione del rischio

VULNERABILITÀ

La determinazione del **rischio residuo** avviene mediante l'utilizzo di una matrice che prende in considerazione sia i valori del **rischio inerente** sia quelli della **vulnerabilità**, basata su una ponderazione del 40% (rischio inerente) / 60% (vulnerabilità), muovendo dal presupposto che la componente di vulnerabilità abbia più rilevanza nel determinare il livello di rischio residuo:

RISCHIO INERENTE	Molto Significativo	2,2	2,8	3,4	4
	abbastanza significativo	1,8	2,4	3	3,6
	poco significativo	1,4	2	2,6	3,2
	non significativo	1	1,6	2,2	2,8
		non significativa	poco significativa	abbastanza significativa	Molto Significativa
VULNERABILITA'					

REGOLA TECNICA N.1 Autovalutazione del rischio

VULNERABILITÀ

Stabilito il livello di rischio residuo, il professionista procede ad attivare le azioni necessarie per la gestione/mitigazione del medesimo. A tal fine rilevano le dimensioni della struttura, il numero dei componenti dello studio (professionisti, collaboratori e dipendenti) e il numero delle sedi in cui viene svolta l'attività:

- per 2 o più professionisti nello stesso studio (una sede o più), occorre introdurre la **funzione antiriciclaggio** e nominare il relativo **responsabile**;
- per più di 30 professionisti e più di 30 collaboratori nello stesso studio (una sede o più), occorre introdurre la funzione antiriciclaggio, nominare il responsabile antiriciclaggio e introdurre una **funzione di revisione indipendente** per la verifica dei presidi di controllo. Tale soglia va individuata con riferimento al 31 dicembre dell'anno precedente.

REGOLA TECNICA N.1 Autovalutazione del rischio

VULNERABILITÀ

Per quanto detto, la prima applicazione degli artt. 15 e 16 dovrà essere effettuata in base **all'ultima analisi del rischio nazionale disponibile e aggiornata all'indomani della pubblicazione di quella nuova.**

Successivamente, la valutazione del rischio dovrà essere svolta con **cadenza triennale, (triennio 2023-2025)** salva la facoltà di procedere al relativo aggiornamento **quando insorgono nuovi rischi** e ogni qualvolta **lo si ritenga opportuno.**

La documentazione relativa all'autovalutazione deve essere **conservata e messa a disposizione** delle Autorità di cui all'art. 21, co. 2, lett. a), d.lgs. 231/2007 e degli organismi di autoregolamentazione.

REGOLA TECNICA N.1 - LINEE GUIDA

Autovalutazione del rischio

L'autovalutazione del rischio deve essere svolta con:

- **cadenza triennale**, salva la facoltà di procedere al relativo aggiornamento quando il soggetto obbligato ne valuti la necessità o lo ritenga opportuno, anche in esito ai processi di analisi interna e definizione dei vari presidi.
-

REGOLA TECNICA N.1 - LINEE GUIDA

Autovalutazione del rischio

La prima autovalutazione del rischio dovrà essere predisposta successivamente alla pubblicazione della analisi nazionale del rischio attualmente in corso di predisposizione da parte del Comitato di Sicurezza Finanziaria.

Peraltro, nel Provvedimento della Banca d'Italia avente ad oggetto “Disposizioni in materia di organizzazione, procedure e controlli interni volti a prevenire l'utilizzo degli intermediari a fini di riciclaggio e finanziamento del terrorismo” si legge che l'obbligo di condurre un esercizio di autovalutazione dei rischi di riciclaggio trova applicazione a partire dal 1° gennaio 2020 (triennio 2020-2022) e che i destinatari dell'obbligo dovranno trasmettere alla Banca d'Italia i risultati dell'esercizio di autovalutazione relativo al 2019 **entro il 30 aprile 2020.**

REGOLA TECNICA N.1 - LINEE GUIDA

Autovalutazione del rischio

Pro memoria

Il documento di autovalutazione del rischio, predisposto dal professionista, non dovrà essere trasmesso a nessun Ente, nessun Organismo.

Dovrà soltanto essere redatto, datato, sottoscritto e conservato.

REGOLA TECNICA N.1

Autovalutazione del rischio

Gli atti relativi all'autovalutazione dei rischi di riciclaggio/FDT devono essere conservati e messi a disposizione degli organismi di autoregolamentazione e delle Autorità di cui all'art. 21, co. 2, lett. a) del Decreto. **L'assenza del documento di autovalutazione del rischio non è sanzionabile in via diretta; nondimeno, la sua redazione rileva positivamente ai fini della determinazione quantitativa della sanzione ai sensi dell'art. 67, co. 1, lett. g),** del Decreto, in ragione dell'adozione di adeguate procedure di valutazione e di mitigazione del rischio da parte del soggetto obbligato.

REGOLA TECNICA N.1

Autovalutazione del rischio

La metodologia di autovalutazione dei rischi di riciclaggio/FDT si sviluppa nelle seguenti fasi di attività:

- ▶ Identificazione del rischio inerente

- ▶ Analisi delle vulnerabilità
- ▶ Determinazione del rischio residuo

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

UN GRANDE AIUTO DAL CNDCEC

Quale **attività propedeutica** alla elaborazione delle regole tecniche in materia di adeguata verifica della clientela, il CNDCEC ha provveduto ad effettuare l'analisi e la valutazione del rischio di riciclaggio e finanziamento del terrorismo **inerente alle attività professionali**, nel rispetto dell'approccio basato sul rischio normativamente previsto.

All'esito della **mappatura e classificazione delle prestazioni professionali**, di seguito sono elencate in primo luogo le attività il cui rischio inerente è risultato non significativo e, successivamente, le altre attività con rischio inerente poco significativo, abbastanza significativo e molto significativo.

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

Per rischio inerente si intende il rischio proprio delle attività svolte dal professionista, considerate per categorie omogenee, in termini oggettivi ed astratti.

Tra le prime, oltre alle prestazioni espressamente escluse per legge (art. 17, co. 7, d.lgs. 231/07), sono indicate anche quelle operazioni che **non evidenziano alcun aspetto finanziario o economico-patrimoniale e non consentono la possibilità di valutare l'ambito operativo del committente in relazione alla tipologia di prestazione resa.** Ciò pare coerente con le finalità della norma, dovendo l'adeguata verifica riguardare situazioni in cui il professionista sia messo nelle condizioni di poter valutare gli aspetti giuridici, le scelte imprenditoriali, economiche, finanziarie e patrimoniali del cliente.

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

Resta inteso che la rilevazione di un **rischio non significativo** si pone a valle di un **processo di valutazione** che, seppur non formalizzato, **dovrà comunque essere svolto dal professionista**, in quanto la normativa vigente esclude la possibilità di individuare in via automatica e preventiva fattispecie rispetto alle quali possa operare una presunzione di assenza di rischio di riciclaggio (art. 17, co. 3, d.lgs. 231/2007).

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

Si possono valutare a rischio non significativo le **24 prestazioni** evidenziate nella **tabella seguente** poiché merita di essere valorizzata l'incidenza, relativamente ad esse, di presidi di mitigazione del rischio derivanti dall'osservanza di norme e obblighi di condotta, previsti a garanzia del trasparente e corretto operato del professionista, nello svolgimento di procedure o nell'espletamento di uffici e funzioni che l'ordinamento vigente richiede siano espletati dal professionista medesimo, in funzione della sua **specific expertise**.

PRESTAZIONI A RISCHIO NON SIGNIFICATIVO

1. Collegio sindacale

Con riferimento alle funzioni di componente di collegio sindacale/sindaco unico senza funzioni di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati, sussistono almeno quattro ordini di ragioni per ritenere che il rischio inerente le funzioni di sindaco sia molto basso:

- dal momento della nomina il sindaco non svolge una funzione professionale, ma diviene organo endosocietario. Nessuna "prestazione professionale intellettuale o commerciale" esterna, rilevante ai fini antiriciclaggio, può quindi essere configurata nel ruolo di sindaco privo di funzioni di revisione;
- le funzioni di controllo antiriciclaggio vengono svolte per espressa previsione normativa dalla società di revisione, dal revisore esterno o dai sindaci con funzione di revisione legale dei conti quando ad essi venga delegata detta specifica funzione. In relazione al fatto che la funzione sindacale presuppone sempre nella s.p.a., nelle s.r.l. o nelle cooperative la presenza di uno o più revisori, la funzione di controllo antiriciclaggio sarebbe indubbiamente duplicata;
- i sindaci senza funzione di revisione legale dei conti, non monitorando di norma la documentazione contabile, nè la gestione di cassa della società non potrebbero svolgere i controlli sulle irregolarità di cui all'art. 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore) e quindi provvedere alle conseguenti eventuali comunicazioni di irregolarità al MEF di cui all'art. 51;
- nei collegi sindacali non è richiesto che tutti i componenti siano iscritti negli albi dei dottori commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro o nel registro dei revisori legali. L'art. 2397 c.c., infatti, prevede che ben possano essere eletti (se il collegio non svolge funzione di revisione legale dei conti) anche docenti universitari di ruolo in materie economiche giuridiche, che in primo luogo possono non essere professionisti e in secondo luogo, anche se abilitati, possono non essere iscritti all'albo e quindi non esercitare la professione. Ne deriva che, qualora gli adempimenti antiriciclaggio fossero richiesti ai sindaci senza funzione di revisione legale dei conti, essi potrebbero dover essere espletati o meno a seconda della posizione soggettiva del singolo membro dell'organo di controllo, il che sembra illogico e difficilmente giustificabile.

Ai componenti del collegio sindacale deve ritenersi equiparata la posizione dei componenti dei Consigli di sorveglianza ex art. 2409-duodecies c.c.

Rischio riciclaggio/fdt: non significativo

Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: ~~per le ragioni sopra esposte, considerata la normativa civilistica che ne disciplina compiutamente gli obblighi, il componente del collegio sindacale senza funzione di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati acquisisce copia del verbale di nomina da conservare nel fascicolo intestato all'ente che ne ha deliberato la nomina.~~ L'adeguata verifica resta dovuta sia nel caso di collegio sindacale delegato ad assolvere anche funzioni di revisione in capo a ciascuno dei membri componenti il collegio, sia nel caso di sindaco unico con funzione di revisione, eletto sulla base dei parametri dell'art. 2477 c.c. A prescindere dallo svolgimento della funzione di revisione, permane inoltre l'obbligo di segnalazione di eventuali operazioni sospette in capo a ciascun membro del collegio sindacale.

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

Soffermiamoci su questa prestazione molto vicina per analogia agli incarichi di revisione legale, in quanto un professionista nominato componente del Collegio sindacale senza la revisione legale dei conti, successivamente puo' essere delegato a tale funzione.

Premessa:

PRESTAZIONI A RISCHIO NON SIGNIFICATIVO 1. Collegio sindacale Con riferimento alle funzioni di componente di collegio sindacale/sindaco unico senza funzioni di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati, sussistono almeno quattro ordini di ragioni per ritenere che il rischio inerente le funzioni di sindaco sia molto basso:

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

PRESTAZIONI A RISCHIO NON SIGNIFICATIVO 1. Collegio sindacale Con riferimento alle funzioni di componente di collegio sindacale/sindaco unico **senza funzioni di revisione legale dei conti** in società non coincidenti con soggetti obbligati, sussistono almeno quattro ordini di ragioni per ritenere che il rischio inerente le funzioni di sindaco sia molto basso:

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

- 1 - Dal momento della nomina il sindaco non svolge una funzione professionale, ma diviene organo endosocietario. Nessuna “prestazione professionale intellettuale o commerciale” esterna, rilevante ai fini antiriciclaggio, può quindi essere configurata nel ruolo di sindaco privo di funzioni di revisione;
- 2 - le funzioni di controllo antiriciclaggio vengono svolte per espressa previsione normativa **dalla società di revisione**, dal **revisore esterno** o dai **sindaci con funzione di revisione legale dei conti** quando ad essi venga delegata detta specifica funzione.

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

3 - i sindaci senza funzione di revisione legale dei conti, non monitorando di norma la documentazione contabile, nè la gestione di cassa della società non potrebbero svolgere i controlli sulle irregolarità di cui all'art. 49 (Limitazioni all'uso del contante e dei titoli al portatore) e quindi provvedere alle conseguenti eventuali comunicazioni di irregolarità al MEF di cui all'art. 51;

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

4 - nei collegi sindacali non è richiesto che tutti i componenti siano iscritti negli albi dei dottori commercialisti, avvocati e consulenti del lavoro o nel registro dei revisori legali. L'art. 2397 c.c., infatti, prevede che ben possano essere eletti (se il collegio non svolge funzione di revisione legale dei conti) anche docenti universitari di ruolo in materie economiche giuridiche, che in primo luogo possono non essere professionisti e in secondo luogo, anche se abilitati, possono non essere iscritti all'albo e quindi non esercitare la professione.

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

Regola di condotta ai fini della adeguata verifica: per le ragioni sopra esposte, il componente del **collegio sindacale senza funzione di revisione legale dei conti** in società non coincidenti con soggetti obbligati si limita ad acquisire e conservare copia del verbale di nomina. L'adeguata verifica resta dovuta sia nel caso di collegio sindacale delegato ad assolvere anche funzioni di revisione in capo a ciascuno dei membri componenti il collegio, sia nel caso di sindaco unico con funzione di revisione, eletto sulla base dei parametri dell'art. 2477 c.c. **A prescindere dallo svolgimento della funzione di revisione, permane inoltre l'obbligo di segnalazione di eventuali operazioni sospette in capo a ciascun membro del collegio sindacale.**

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

Sempre il CNDCEC identifica e cataloga le prestazioni per le quali non si puo' ,in alcun caso, attribuire il rischio non significativo.

Nella Tabella 2 sono riportate le prestazioni a rischio inerente:

- poco significativo,
- abbastanza significativo,
- molto significativo.

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

PRESTAZIONI PROFESSIONALI		RISCHIO INERENTE
1	Amministrazione e liquidazione di aziende, patrimoni, singoli beni	poco significativo
2	Amministrazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
3	Assistenza, consulenza e rappresentanza in materia tributaria	poco significativo
4	Assistenza per richiesta finanziamenti	abbastanza significativo
5	Assistenza e consulenza societaria continuativa e generica	abbastanza significativo
6	Attività di valutazione tecnica dell'iniziativa di impresa e di asseverazione dei business plan per l'accesso a finanziamenti pubblici	abbastanza significativo
7	Consulenza aziendale	abbastanza significativo
8	Consulenza contrattuale	poco significativo
9	Consulenza economico-finanziaria	abbastanza significativo
10	Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
11	Custodia e conservazione di beni e aziende	poco significativo
12	Consulenza in operazioni di finanza straordinaria	molto significativo
13	Tenuta della contabilità	abbastanza significativo
14	Consulenza in materia di redazione del bilancio	abbastanza significativo
15	Revisione legale dei conti	abbastanza significativo
16	Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti	poco significativo

Come di evince dalla Tabella al punto 15 la
Revisione Legale dei conti è stata
classificata come una prestazione
professionale con un rischio

ABBASTANZA SIGNIFICATIVO

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

Dal 4 luglio 2017 la normativa antiriciclaggio (il 19 giugno 2017 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale il Decreto Legislativo n. 90 del 25 maggio 2017 di attuazione della IV Direttiva AML (Direttiva 2015/849/UE) e recante modifica al D. Lgs. 231/2007 ed al D. Lgs. 109/2007) vede i **REVISORI LEGALI QUALI DESTINATARI DELLA NORMATIVA CON DECORRENZA APPUNTO IL 4.7.2017**

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

Ripilogo. Dal 4.7.2017 – Viene introdotto l'Art. 3 D. Lgs. n. 231/2007

«Rientrano nella categoria dei professionisti, nell'esercizio della professione in forma individuale, associata o societaria:

- a) i soggetti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili e nell'albo dei consulenti del lavoro;
- d) i revisori legali e le società di revisione legale con incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio;**
- e) i revisori legali e le società di revisione senza incarichi di revisione su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regimi intermedio.»**

REGOLE TECNICHE DEL CNDCEC 23 GENNAIO 2019

e le LINEE GUIDA CNDCEC

Sono OPERATIVE DAL 1° GENNAIO 2020

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

I Componenti del Collegio Sindacale si distinguono se sono nominati da soggetti **DESTINATARI** o **NON DESTINATARI** **DEGLI OBBLIGHI ANTIRICICLAGGIO**. (Attività catalogata tra quelle a rischio non significativo).

In questo ultimo caso si deve appurare se è prevista o meno la funzione di **REVISIONE DEI CONTI**. (Attività catalogata a rischio abbastanza significativo).

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

La Regola di condotta per l'adeguata verifica nel caso di valutazione del rischio non significativo.

Con riferimento alle funzioni di componente di collegio sindacale/sindaco unico senza funzioni di revisione legale dei conti in società non coincidenti con soggetti obbligati, la Regola Tecnica n. 2 considera “**non significativo**” il c.d. rischio inerente.

Ai fini dell'adeguata verifica il professionista che riveste tale carica (si ribadisce, senza funzione di revisione legale), **si limita ad acquisire e conservare copia del verbale di nomina. E' sempre comunque possibile per il revisore a suo insindacabile giudizio (documentato), adottare delle regole di condotta conformi ad un livello di rischio di livello superiore.**

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

Torniamo alla valutazione del rischio ricordando le 3 fasi, alle quali associare i valori corrispondenti:

RISCHIO INERENTE

RISCHIO SPECIFICO

RISCHIO EFFETTIVO

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

RISCHIO INERENTE

La Regola Tecnica n. 2 ha individuato una distinta serie di tipologie di prestazioni professionali di cui alla seguente Tabella 2, attribuendo, in via indicativa, uno specifico grado di intensità di rischio inerente.

Il professionista, a fronte di situazioni concrete a rischio diverso, provvederà a stimare il rischio inerente in misura differente rispetto a quanto esposto in Tabella 2. Il soggetto obbligato deve valutare il rischio specifico di riciclaggio/FDT con riferimento al cliente e alla prestazione professionale concretamente resa, attribuendo i seguenti punteggi al cliente e alla prestazione, mediando i risultati, in modo da ottenere il valore del rischio specifico ricompreso nell'intervallo da 1 a 4:

1 = non significativo

2 = poco significativo

3 = abbastanza significativo

4 = molto significativo

La Revisione Conti rientra nelle prestazioni professionali con rischio

“Abbastanza significativo” dunque di livello 3

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

10	Costituzione/liquidazione di società, enti, trust o strutture analoghe	abbastanza significativo
11	Custodia e conservazione di beni e aziende	poco significativo
12	Consulenza in operazioni di finanza straordinaria	molto significativo
13	Tenuta della contabilità	abbastanza significativo
14	Consulenza in materia di redazione del bilancio	abbastanza significativo
15	Revisione legale dei conti	abbastanza significativo
16	Valutazione di aziende, rami d'azienda, patrimoni, singoli beni e diritti	poco significativo

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

Il valore che ne scaturisce sarà compreso in un *range* tale da determinare il livello di rischio specifico, come da seguente scala graduata:

Valori medi	Rischio specifico
Punteggio 1-1.5	Non significativo
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo 4	1,90	2,60	3,30	4
	abbastanza significativo 3	1,60	2,30	3	3,70
	poco significativo 2	1,30	2	2,70	3,40
	non significativo 1	1	1,70	2,40	3,10
		1 non significativo	2 poco significativo	3 abbastanza significativo	4 molto significativo
		RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%)			

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

Sulla base del livello di rischio effettivo determinato, il soggetto obbligato dovrà adempiere alla adeguata verifica secondo la seguente scala graduata:

Grado di rischio effettivo rilevato	Misure di adeguata verifica
non significativo ¹⁷	Semplificate
poco significativo	Semplificate
abbastanza significativo	Ordinarie
molto significativo	Rafforzate

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

COSA SI OTTIENE AVENDO OTTEMPERATO ALLA REGOLA?

In questo modo, la compilazione delle schede, scheda consente al soggetto obbligato di riassumere in un'unica scheda la procedura di misurazione del rischio effettivo, in linea con il **c.d. risk based approach**, nonché la determinazione della tipologia di adeguata verifica da adottare nel caso specifico. Tale scheda sarà conservata a cura del soggetto obbligato secondo le modalità di conservazione prescelte, ad es. potrà essere inserita nel fascicolo del cliente, in apposita cartella del sistema informatico, ecc., salva l'adozione (nei casi ammessi) delle alternative regole di condotta di adeguata verifica per le situazioni di rischio inerente "non significativo" di cui alla Tabella 1.

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

ADEMPIMENTI SUCCESSIVI.

La medesima scheda sarà compilata, sottoscritta e datata dal soggetto obbligato: trattasi di adempimento la cui rilevanza, nell'ambito del sistema dei presidi antiriciclaggio, è tale da non poter essere delegato a collaboratori/dipendenti/terzi.

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela ADEMPIMENTI SUCCESSIVI.

Il processo di valutazione del rischio, che definisce le modalità di svolgimento dei vari obblighi, sarà ripetuto in occasione del controllo costante secondo la periodicità programmata, ovvero ogni qual volta vi siano modifiche nei fattori di rischio tali da determinare il passaggio da un livello di rischio inferiore ad uno superiore.

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela ADEMPIMENTI SUCCESSIVI.

La compilazione della relativa scheda di valutazione sarà ripetuta in occasione del controllo costante periodico, ovvero quando il soggetto obbligato lo reputi opportuno. In ogni caso, laddove non vi siano modifiche del livello di rischio da inferiore a superiore, la scheda di valutazione del rischio non dovrà essere compilata.

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

ESEMPIO

Facciamo un esempio di applicazione pratica nel caso di un incarico professionale assegnato al soggetto obbligato da un cliente - società a responsabilità limitata, avente ad oggetto la seguente prestazione: incarico di revisione legale dei conti.

La compilazione della scheda riassuntiva porta ai seguenti inserimenti e risultati.

(L'assistenza per la revisione legale dei conti è considerata di livello 3 quale rischio effettivo – ABBASTANZA SIGNIFICATIVO).

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

Cliente: **Gamma srl** –

Prestazione Professionale: **incarico di revisione dei conti**

Punteggio/scala di intensità da adottare del rischio inerente e del rischio specifico

1 = non significativo

2 = poco significativo

3 = abbastanza significativo

4 = molto significativo

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

I. Misurazione del rischio inerente

Valore assegnato al rischio inerente: **3** (ovvero, secondo la scala graduata: abbastanza significativo)

<u>Aspetti connessi al cliente</u>	<u>Livello di rischio specifico</u>
Natura giuridica	3
Prevalente attività svolta	3
Comportamento tenuto al momento del conferimento dell'incarico	2
Area geografica di residenza del cliente	4
TOTALE A	12

Determinazione rischio specifico: totale Tabella A $12/4=3$

N.B. - LA TABELLA B NON VA COMPILATA

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

Riepilogo

Rischio inerente	3	
Rischio specifico	3	
Rischio effettivo		
Rischio inerente ponderato	$3 \times 0,30 =$	0,90
Rischio specifico ponderato	$3 \times 0,70 =$	2,10
◦ <u>Rischio effettivo</u>		<u>3,00</u>

Determinazione del rischio effettivo dalla matrice di riferimento: **3,00 (“Abbastanza significativo” – valore riscontrabile nella zona arancione della matrice).**

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguata verifica della clientela

Determinazione del rischio scaturente dalla matrice di riferimento

Valori medi	Rischio specifico
Punteggio 1-1.5	Non significativo
Punteggio 1.6-2.5	Poco significativo
Punteggio 2.6-3.5	Abbastanza significativo
Punteggio 3.6-4.0	Molto significativo

RISCHIO INERENTE (coefficiente di ponderazione = 30%)	Molto significativo 4	1,90	2,60	3,30	4
	abbastanza significativo 3	1,60	2,30	3	3,70
	poco significativo 2	1,30	2	2,70	3,40
	non significativo 1	1	1,70	2,40	3,10
		1 non significativo	2 poco significativo	3 abbastanza significativo	4 molto significativo
RISCHIO SPECIFICO (coefficiente di ponderazione = 70%)					

REGOLA TECNICA N. 2 Adeguate verifica della clientela

L'adeguata verifica nelle sue declinazioni di semplificata/ordinaria/rafforzata **resta dovuta in capo a ciascuno dei membri componenti il collegio** sia nel caso di collegio sindacale incaricato di assolvere anche funzioni di revisione sia nel caso di sindaco unico con funzione di revisione, nominato in base ai parametri dell'art. 2477 c.c.

Tale obbligo va assolto anche in capo al revisore esterno, persona fisica o società di revisione, nel caso di funzioni di revisione attribuite al soggetto esterno e non al collegio sindacale o al sindaco unico.

Nuovi indicatori di anomalia UIF (operatività oggetto di revisione legale)

Nuovi indicatori di anomalia operativi dal 1° gennaio 2024 provvedimento del 12 maggio 2023, l'Unità di Informazione Finanziaria di Banca d'Italia ha pubblicato nuovi 34 indicatori di anomalia per agevolare i soggetti obbligati, compresi i professionisti, ad intercettare le operazioni sospette di riciclaggio. L'elenco di questi nuovi indicatori entrerà in vigore il 1° gennaio 2024. **Indicatore n. 21 in vigore dal 1/1/2024**

«Operatività oggetto di revisione che, per le caratteristiche e gli importi, ovvero per le modalità di esecuzione o per l'origine o la destinazione dei flussi economici risulta non coerente con l'attività svolta ovvero con il profilo economico, patrimoniale o finanziario del soggetto, tenuto anche conto, in caso di soggetto diverso da persona fisica, del relativo gruppo di appartenenza, oppure risulta inusuale o illogica ovvero che si caratterizza per l'intestazione a favore o per l'intervento di terzi».

L'indicatore pone all'attenzione delle società di revisione e dei professionisti con incarichi di revisione legale l'incoerenza di talune operatività rispetto all'attività svolta dal soggetto e/o al suo profilo economico, patrimoniale e finanziario.

Nuovi indicatori di anomali UIF (operatività oggetto di revisione legale)

Indicatore n. 21 in vigore dal 1/1/2024

Sono analizzare alcune circostanze oggettive (quali la ripetitività dei comportamenti o la rilevanza economica dell'operazione) e soggettive (quali la coerenza con il profilo del cliente),

- 1 - presentazione di documentazione contabile dalla quale emergono valori palesemente difformi rispetto all'operatività del soggetto
- 2 - operazioni contabili, ovvero registrazione di scritture contabili aventi come scopo o come effetto quello di occultare disponibilità finanziarie, specie se relative a pagamenti a fornitori o a incassi per beni o servizi non ricevuti

- 3 - sussistenza di fatture, specie se di importo superiore al livello di significatività previsto dal revisore, relative all'erogazione di servizi o all'acquisito di beni, anche immateriali, che non risultano effettivamente resi e in merito ai quali il soggetto non è in grado di fornire ulteriore riscontro
- 4 - valutazioni di beni o servizi effettuate utilizzando principi contabili o metodi diversi da quelli adottati in esercizi precedenti, ovvero usualmente applicati e che determinano notevoli variazioni nei valori

Nuovi indicatori di anomali UIF (operatività oggetto di revisione legale)

Indicatore n. 21 in vigore dal 1/1/2024

- 5 - operazioni di vendita o spedizione ovvero registrazione di scritture di integrazione o rettifica (ad. es. relative a fatture da emettere, fatture da ricevere, rimanenze di magazzino) insolite per natura o ammontare o comunque prive di adeguata documentazione di supporto
- 6 - alterazione delle registrazioni contabili o delle pattuizioni contrattuali relative a operazioni inusuali per il soggetto
- 7 - registrazione nei libri contabili obbligatori di numerose fatture d'importo tondo e con causale eccessivamente generica ovvero apparentemente estranea all'attività svolta dal soggetto

Ricorso alla segnalazione di operazioni sospette – SOS – Obbligo previsto dall'art. 35 del d.lgs. 231/2007

Gli elementi di sospetto devono essere riscontrati nelle circostanze oggettive e soggettive insite nell'operazione o nella prestazione professionale

Grazie per l'attenzione

Dott. Renato Burigana
aml@studioburigana.it